



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 11/14
Legnago, 16.12.2014

OMAGGI: NUOVE REGOLE

Per gli acquisti di beni destinati a essere omaggi “effettuati” a partire dal 13.12.2014 la soglia di detraibilità sale a 50 euro

L'articolo 30 del c.d. “Decreto semplificazioni fiscali” (D.Lgs. 175/2014) prevede l'innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia che consente l'integrale detraibilità dell'Iva sull'acquisto dei beni destinati a essere omaggi **non** rientranti nell'attività d'impresa e ricompresi tra le spese di rappresentanza.

Per rendere la successiva cessione gratuita del bene **comunque esclusa dal campo di applicazione dell'IVA**, il nuovo limite di 50 euro è stato inserito anche nell'art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72. La medesima detassazione è stata prevista per le prestazioni di servizi gratuite, che diventano imponibili solo se di importo superiore a euro 50,00.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni - Considerando che il D.Lgs. Semplificazioni Fiscali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90, a più di un mese dalla sua approvazione, questo entrerà in vigore il **13.12.2014**.

Pertanto, l'innalzamento della soglia esplicherà la propria efficacia con riferimento agli **acquisti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto**.

Di conseguenza:

- per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” entro il **12.12.2014** si applicheranno le vecchie regole, e dunque l'IVA sarà **indetraibile** per beni di importo unitario superiore ad euro 25,82;
- per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” a partire dal **13.12.2014** si applicheranno le nuove regole, dunque l'IVA sarà indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 50,00.

L'efficacia dell'innalzamento della soglia per la detrazione dell'IVA sull'acquisto di beni destinati a essere omaggiati ricompresi tra le spese di rappresentanza, è collegata al **momento di effettuazione dell'operazione**. Per i **beni mobili** il momento di effettuazione dell'operazione corrisponde **alla data della consegna o spedizione delle merci**, sempre tenendo conto di acconti e fatturazione anticipata che fanno sorgere autonomamente il debito dell'imposta al pagamento e alla data di emissione della fattura, limitatamente all'importo pagato o fatturato alla data della fattura o a quella del pagamento.

Per quanto riguarda le imposte dirette, mentre nessun problema si pone per l'acquisto di beni destinati ad essere omaggi **effettuati** a partire dal **13.12.2014**, dato l'allineamento della soglia per la deducibilità integrale del costo ai fini IRES/IRPEF e la detraibilità ai fini IVA; per l'acquisto di beni destinati ad essere omaggi effettuati entro il 12.12.2014 si prevede l'integrale deducibilità solo se hanno un imponibile di acquisto non superiore a:

- 48,08 euro, se l'Iva è al 4%;
- 45,45 euro, se l'Iva è al 10%;
- 40,98 euro, se l'Iva è al 22%.

Se si superano questi imponibili, si applicheranno le percentuali di deduzione rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza, nell'anno di sostenimento e nel limite dell'importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:

- 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
- 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.

COMPENSI AMMINISTRATORI: DEDUCIBILI CON DELIBERA

I compensi degli amministratori non sono deducibili dal reddito d'impresa in difetto dei requisiti di certezza e di inerenza prescritti dall'articolo 75 del TUIR. Il beneficio fiscale è ammesso solo nel caso in cui i compensi siano prestabiliti nello statuto o approvati dall'assemblea dei soci.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza 19 luglio 2013, n. 17673. La Corte di Cassazione, ha sentenziato che si può parlare di costi deducibili per l'impresa, laddove quest'ultima dimostri la **predeterminazione** degli stessi attraverso una delibera assembleare che abbia stabilito le **somme spettanti agli amministratori**, in assenza di un'apposita previsione dello statuto. Si ricorda, inoltre, che **il compenso dell'amministratore è deducibile fiscalmente nell'anno dell'effettiva erogazione dello stesso**. Pertanto, in base al criterio di cassa allargato, il compenso degli amministratori potrà essere dedotto nell'esercizio 2014 se pagato entro il 12 gennaio 2015.

INVENTARIO E VALUTAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre 2014 presso l'azienda, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Restano esclusi i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione. La valutazione delle rimanenze dà l'occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile e viene effettuata in base a conta fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio, ovvero in base alle risultanze della contabilità di magazzino. L'inventario così redatto, che è necessario conservare fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, dovrà poi essere integrato con la valutazione delle rimanenze compatibilmente con quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale.

Ricordiamo che l'obbligo di gestire la contabilità di magazzino scatta per le imprese che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad € 5.164.568,99 contestualmente a rimanenze totali superiori a € 1.032.913,80.

STAMPA REGISTRI CONTABILI

Come già indicato nella ns. circolare n.10/14 del 27 novembre 2014, per coloro che provvedono autonomamente alla tenuta dei registri contabili, si ricorda che si avvicina la scadenza della loro trascrizione su carta se tenuti con metodi meccanografici.

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la scadenza per la stampa non coincide più con il termine di presentazione delle dichiarazioni, ma è collocata entro tre mesi dall'adempimento.

In concreto significa che, relativamente alla **stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2013 tenuti con sistemi meccanografici** (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dal 30/09/2014, cioè **entro il 31.12.2014**.

“DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI” SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ

Il 30 ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.Lgs. 175/2014, c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”.

Considerando che tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90, a più di un mese dalla sua approvazione, questo entrerà in vigore il **13.12.2014**.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità (alcune semplificazioni fiscali, pur essendo già efficaci, dovranno essere oggetto di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore).

Abrogazione responsabilità solidale dell'appaltatore

SOGGETTI INTERESSATI

Imprese.

ADEMPIMENTO

Si supera la vigente disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali (art. 35 D.L. 4 luglio 2006, n. 223), mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale. In particolare, si elimina la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore.

Sono soppresse anche le modalità applicative della norma e la procedura sanzionatoria.

Intervenendo sulla vigente disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto), si prevede che il committente convenuto in giudizio per il pagamento dei trattamenti retributivi sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

DECORRENZA

Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.

Spese vitto e alloggio professionisti

SOGGETTI INTERESSATI

Lavoratori autonomi.

ADEMPIMENTO

Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.

Il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

DECORRENZA

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

Dichiarazione dei redditi precompilata

SOGGETTI INTERESSATI

Persone fisiche, sostituti d'imposta e CAF/professionisti abilitati.

ADEMPIMENTO

Si introduce in via sperimentale, a partire dall'anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, il modello 730 "precompilato" da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione precompilata, che viene messa a disposizione telematicamente, entro il 15 aprile, dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati, è elaborata dall'Agenzia delle Entrate utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi. A partire dalle dichiarazioni del 2016, i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).

Il contribuente può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello UNICO Persone fisiche.

Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:

- a) accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati;
- b) integrarla, mediante dati non conosciuti all'Agenzia delle Entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc.), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all'assistenza fiscale, che provvedono all'integrazione della dichiarazione ed all'apposizione del visto di conformità.

DECORRENZA

Dal 1 gennaio 2015.

Semplificazione dichiarazione di successione

SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti che presentano la dichiarazione di successione.

ADEMPIMENTO

Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione stabilendo che non è necessario presentare la dichiarazione quando l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100.000,00 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari (attualmente la soglia che fa scattare l'obbligo di denuncia è di 25.822,00 euro).

Eliminato l'obbligo di allegazione di documenti in originale: il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infine, scompare anche l'obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.

DECORRENZA

Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.

Semplificazione rimborsi d'imposta

SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti in generale.

ADEMPIMENTO

Vengono semplificate le procedure per ottenere i rimborsi sia ai fini IVA che imposte dirette.

Rimborsi IVA: si eliminano gli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro (attualmente la soglia è di 5.000,00 euro) e non vengono posti limiti all'ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti "non a rischio" per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. In questi casi basterà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso ed allegare alcune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Compensazione rimborsi da assistenza fiscale: tutte le operazioni di conguaglio, derivanti dai prospetti di liquidazione del Mod. 730, da parte dei sostituti d'imposta saranno effettuate tramite Mod. F24.

DECORRENZA

Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. e dei decreti attuativi

Fiscalità internazionale

SOGGETTI INTERESSATI

Imprese.

ADEMPIMENTO

Prevista la semplificazione di numerosi adempimenti in tema di fiscalità internazionale. In sintesi:

- le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari;
- viene posto in capo al cd. "esportatore abituale" (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell'IVA) l'obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell'agevolazione predetta, al proprio fornitore;
- i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list saranno forniti con cadenza solo annuale, innalzando a 10.000,00 euro il limite di esonero (attualmente fissato a 500,00 euro) entro il quale non vi è l'obbligo di comunicazione dell'operazione;
- si consente ai contribuenti, all'atto della richiesta di partita Iva, di essere inseriti nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE;
- il contribuente sarà abilitato ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con la attribuzione della partita IVA, senza che l'Agenzia delle Entrate, possa emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;
- saranno modificati gli elenchi INTRASTAT al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni;
- vengono modificate le sanzioni amministrative per l'omissione o l'inesattezza dei dati forniti nell'elenco INTRASTAT. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

DECORRENZA

Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.

Detrazione risparmio energetico: eliminazione comunicazione lavori infrannuali

SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti interessati alla detrazione sul risparmio energetico.

ADEMPIMENTO

Eliminato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici ed ammesse alla detrazione IRPEF, relativamente a lavori che proseguono per più periodi di imposta.

DECORRENZA

Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.

SCADENZIARIO DICEMBRE 2014 – GENNAIO 2015

GIORNO	SCADENZA
27 dicembre 2014	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
29 dicembre 2014	IVA – Versamento dell'acconto IVA relativo all'imposta dovuta per il mese di dicembre 2014 o per l'ultimo trimestre 2014
31 dicembre 2014	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Rilevamento inventario fisico di magazzino al 31.12.2014
	Stampa libri contabili (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione Modello Unico)
9 gennaio 2015	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
16 gennaio 2015	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
26 gennaio 2015 (il 25 è domenica)	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
28 gennaio 2015	Termine ravvedimento breve per chi non avesse versato l'acconto IVA
31 gennaio 2015	Versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità
	Versamento canone radiotelevisivo (canone RAI)
	Versamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

ATTENZIONE: Si avverte la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso per la festività natalizie dal giorno 24 dicembre 2014 al giorno 6 gennaio 2015

Lo Studio riprenderà regolarmente i lavori dal giorno 7 gennaio 2015

Auguriamo a tutti i clienti **UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO**

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.